

La Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 105 dell'O.d.g., dando la parola all'Assessore Umberto Zampieri, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai Consiglieri:

Signori Consiglieri,

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- il comma 3, dell'art. 4 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta.
- in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
- nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7.4.2011) i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal citato art. 4;

Considerato che il Comune di Padova, a seguito della riduzione dei trasferimenti statali, non sarebbe in grado di mantenere i livelli di manutenzione della città e dei servizi sinora garantiti e quindi si rende necessario istituire la citata imposta di soggiorno con la quale integrare le risorse a disposizione al fine di garantire il mantenimento ed il miglioramento del patrimonio e del decoro urbano e dei servizi offerti ai cittadini ed ai turisti;

Rilevato che la Città di Padova rappresenta un'importante meta turistica come dimostrano le presenze rilevate dall'ufficio statistica dell'Azienda Turismo Padova Terme Euganee nell'anno 2010 come di seguito rappresentate:

- settore alberghiero: arrivi n. 494.472; presenze n. 893.091; permanenza media n. 1,8 giorni;
- settore extralberghiero: arrivi n. 24.672; presenze n. 138.578; permanenza media n. 5,6 giorni;
- complessivamente: arrivi n. 519.144; presenze n. 1.031.669; permanenza media n. 2 giorni;

Considerato inoltre che le presenze rilevate nel triennio 2008-2010 testimoniano un incremento del flusso turistico che richiede adeguati servizi pubblici e idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la realizzazione di interventi in materia di turismo con conseguente necessità di idonee risorse finanziarie;

Preso atto che il regolamento governativo previsto dal comma 3 del citato art. 4 non è stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, per cui si rende necessario procedere all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Padova l'imposta di soggiorno; il relativo testo è allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, con decorrenza dall'1.9.2011;

Come disposto dal citato art. 4, l'imposta dovrà essere stabilita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo applicato dalle strutture ricettive. A tal fine si farà riferimento alla classificazione delle strutture ricettive previste nella Legge Regionale Veneto 4.11.2002, n. 33. Tale classificazione tiene, infatti, conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle singole strutture ricettive e conseguentemente dei prezzi applicati;

Il regolamento allegato alla presente deliberazione oltre a prevedere le modalità applicative del tributo stabilisce anche particolari tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta;

Preso atto che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane quindi di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

In data 15 giugno 2011 sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti nel Comune di Padova, come previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che stabilisce che "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette aliquote, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento." ;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 16.03.2011 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2011;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

- 1) di istituire per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, l'imposta di soggiorno così come prevista dall'art. 4 del D. Lgs 14.3.2011, n. 23, a decorrere dall'1.9.2011;
- 2) di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di stabilire che le misure dell'imposta di soggiorno saranno approvate dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2011;
- 4) il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- 5) la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa.

16/06/2011

Il Capo Settore
Maria Pia Bergamaschi

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

17/06/2011

Il Funzionario con P.O. delegato
Maurizio Cardin

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

17/06/2011

Il Segretario Generale
Giuseppe Contino

La Presidente dichiara aperta la discussione.

O M I S S I S

Intervengono i Consiglieri Mazzetto, Marin, Littamè, Cavatton, Ercolin, Salmaso, Grigoletto, Evghenie, Cruciato, Busato, Lincetto, Foresta, Venuleo, Giorgetti, Scapin, Bordin, il Sindaco, Terranova.

Entrano il Sindaco e i Consiglieri Terranova, Giorgetti, Bordin Foresta ed **escono** i Consiglieri Foresta e Cavalla e la Presidente Ruffini - presenti n. 34 componenti del Consiglio.

L'Assessore Zampieri, a conclusione della replica, dichiara di accogliere gli emendamenti presentati nel corso della discussione come di seguito specificato:

- n. 1 proposto dal Consigliere Ercolin ed altri, relativo all'art. 4 "esenzioni" del regolamento, integrando il punto g) prospettato con le parole "con idonea certificazione medica";
- n. 1 proposto dal Consigliere Tiso, relativo all'art. 4 "esenzioni" del regolamento, correggendo l'indicazione del punto "g) con "b);
- n. 1 e 2 proposti dai Consiglieri Cavatton e Giorgetti relativi all'integrazione degli articoli 6 e 9 del regolamento;
- n. 1 proposto dal Consigliere Gaudenzio, relativo all'art. 4 "esenzioni" del regolamento;
- n. 1 e 2 proposti dal Consigliere Berno, relativi rispettivamente all'art. 4 "esenzioni" del regolamento e al dispositivo della proposta di deliberazione;
- n. 1 proposto dal Consigliere Busato, relativo alle premesse e al dispositivo della proposta di deliberazione.

L'emendamento n. 1 a firma dei Consiglieri Pisani-Gaudenzio relativo all'art. 4 "esenzioni" del regolamento, viene ritirato dai proponenti su richiesta dell'Assessore Zampieri.
(Le proposte di emendamento sono raccolte agli atti della presente deliberazione).

Successivamente intervengono per dichiarazione di voto i Consiglieri Berno, Grigoletto, Busato, Scapin (OMISSIS).

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Vice Presidente Avruscio pone in votazione con il sistema elettronico la proposta in oggetto, modificata ed integrata per effetto degli emendamenti accolti, nel seguente testo:

Signori Consiglieri,

Premesso che:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 14.3.2011, n. 23, «Disposizioni in materia di federalismo municipale», ha introdotto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno;
- il medesimo art. 4 prevede inoltre che il relativo gettito sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- il comma 3, dell'art. 4 prevede che con regolamento nazionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, sia dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta.
- in conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
- nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale entro il citato termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs 14.3.2011, n. 23 (decreto entrato in vigore il 7.4.2011) i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal citato art. 4;

Rilevato che la Città di Padova rappresenta un'importante meta turistica come dimostrano le presenze rilevate dall'ufficio statistica dell'Azienda Turismo Padova Terme Euganee nell'anno 2010 come di seguito rappresentate:

- settore alberghiero: arrivi n. 494.472; presenze n. 893.091; permanenza media n. 1,8 giorni;
- settore extralberghiero: arrivi n. 24.672; presenze n. 138.578; permanenza media n. 5,6 giorni;
- complessivamente: arrivi n. 519.144; presenze n. 1.031.669; permanenza media n. 2 giorni;

Considerato inoltre che le presenze rilevate nel triennio 2008-2010 testimoniano un incremento del flusso turistico che richiede adeguati servizi pubblici e idonei interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale e per la realizzazione di interventi in materia di turismo con conseguente necessità di idonee risorse finanziarie;

Preso atto che il regolamento governativo previsto dal comma 3 del citato art. 4 non è stato emanato entro il termine previsto dal medesimo comma, per cui si rende necessario procedere all'approvazione di un proprio regolamento che disciplini nel Comune di Padova l'imposta di soggiorno; il relativo testo è allegato alla presente deliberazione e ne forma parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di istituire l'imposta di soggiorno prevista dall'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23, con decorrenza dall'1.9.2011;

Come disposto dal citato art. 4, l'imposta dovrà essere stabilita secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo applicato dalle strutture ricettive. A tal fine si farà riferimento alla classificazione delle strutture ricettive previste nella Legge Regionale Veneto 4.11.2002, n. 33. Tale classificazione tiene, infatti, conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle singole strutture ricettive e conseguentemente dei prezzi applicati;

Il regolamento allegato alla presente deliberazione oltre a prevedere le modalità applicative del tributo stabilisce anche particolari tipologie di esenzioni dal pagamento dell'imposta;

Preso atto che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e successive modificazioni, spetta al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote la cui determinazione rimane quindi

di competenza della Giunta Comunale che le dovrà approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

In data 15 giugno 2011 sono state sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive presenti nel Comune di Padova, come previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs 14.3.2011, n. 23;

Richiamato altresì l'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 che stabilisce che "gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette aliquote, se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento." ;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 16.03.2011 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2011;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 42;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

DELIBERA

1. di istituire per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, l'imposta di soggiorno così come prevista dall'art. 4 del D. Lgs 14.3.2011, n. 23, a decorrere dall'1.9.2011;

1 bis) di prevedere che gli introiti ottenuti dal contributo di soggiorno siano utilizzati per la realizzazione dei seguenti interventi:

- Miglioramento di iniziative e servizi concernenti direttamente il turismo che siano idonei ad incrementare la capacità ricettiva turistica della città, quali, la promozione della città di Padova in Italia e all'estero, il rafforzamento di servizi di accoglienza turistica, il coordinamento dell'offerta turistica privata con le istituzioni, i monumenti ed i musei padovani, nonché la loro promozione anche attraverso la predisposizione di adeguato materiale promozionale, la creazione di un portale web dedicato all'incontro di domanda e offerta relativa al turismo;
- Manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali e monumentali della città di Padova, così come definiti dall'art. 10 del Dlgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- Realizzazione di iniziative volte all'incremento della capacità ricettiva del sistema museale della città di Padova;
- Ideazione, promozione e realizzazione di grandi eventi culturali annuali di respiro internazionale, quali mostre, festival, rassegne teatrali di artisti internazionali, convegni ed altre iniziative in grado di incrementare direttamente l'afflusso turistico nella città di Padova;
- Realizzazione di attività di coordinamento tra le istituzioni cittadine e i più rilevanti centri di interesse turistico Veneti in grado di creare sinergie con la città di Padova, come ad esempio il circuito delle Ville Venete, attraverso l'organo che le rappresenta, l'area termale limitrofa al Comune di Padova e, più in generale, i Comuni limitrofi a Padova di spiccato interesse culturale e turistico;
- Realizzazione di iniziative volte a facilitare l'ingresso e la permanenza in città di soggetti diversamente abili, compresi i relativi interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.

2. di canalizzare parte degli introiti su servizi e iniziative finalizzate:

- alla promozione del turismo in città valorizzandone le eccellenze artistico-culturali, in stretta relazione con i diversi organismi e enti territoriali competenti in materia;
- a servizi informativi e di accoglienza rivolti ai turisti;

Di tenere in considerazione l'elemento caratteristico nella città del Santo del turismo religioso offrendo ai numerosissimi pellegrini e turisti che giungono in città servizi informativi e di accoglienza (punti informativi, materiali informativi, trasporti, pacchetti di servizi turistici

fruibili in città) in special modo nei luoghi di arrivo dei gruppi (es. Prato della Valle-Piazza del Santo) e nei periodi di maggior afflusso;

3. *di approvare il Regolamento sull'imposta di soggiorno allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;*
4. *di stabilire che le misure dell'imposta di soggiorno saranno approvate dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2011;*
5. *il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;*
6. *la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.*

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 34

Voti favorevoli n. 25

Voti contrari n. 7 (Bordin, Salmaso, Cruciato, Grigoletto, Marin, Giorgetti, Cavatton)

Non votanti n. 2 (Avruscio, Pasqualetto)

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la proposta in oggetto.

Viene quindi posta in votazione, con il sistema elettronico, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Con l'assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 34

Voti favorevoli n. 25

Astenuti n. 5 (Bordin, Cruciato, Marin, Cavatton, Giorgetti)

Non votanti n. 4 (Salmaso, Grigoletto, Pasqualetto, Avruscio)

Il Vice Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si dà atto che alla presente viene allegato il "Regolamento dell'imposta di soggiorno" nel testo integrato dagli emendamenti accolti in sede di discussione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giampiero Avruscio

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 01/07/2011 al 15/07/2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE
Giampaolo Negrin

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno 11/07/2011.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P.O.
Silvia Greguolo
